

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari

Viale Bari n.10 - 70011 - Alberobello (BA)

Tel.: 080.4320411 - Fax: 080.4322562

Email: mailbox@bccalberobello.it Sito internet: www.bccalberobello.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 80604

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4493 - cod. ABI 8338-6

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A171116

C.F./P. IVA: 00380000729

Reg. Soc. Trib. di Bari n. 3674

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e Riserve : € 58.194.710 al 31/12/2010

CHE COS'E' IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato nominativo che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il taglio minimo consentito è pari a Eur 5.000,00.

Taglio massimo per certificato pari a Eur 100.000,00.

Il rimborso viene effettuato all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato.

I principali rischi dei certificati di deposito risiedono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- nella variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- nella difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- nell'utilizzo fraudolento del certificato da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Durata	Minimo 3 mesi - Massimo 19 mesi
TASSI	
RITENUTA	27%
TASSO DI EMISSIONE	TASSO FISSO CEDOLA SEMESTRALE 18 MESI: 1,65%

FOGLIO INFORMATIVO Certificati di Deposito

	TASSO FISSO CEDOLA UNICA 03 MESI: 1,05% TASSO FISSO CEDOLA UNICA 06 MESI: 1,3% TASSO FISSO CEDOLA UNICA 11 MESI: 1,6% TASSO FISSO CEDOLA UNICA 18 MESI: 1,75% TASSO FISSO ZERO COUPON 19 MESI: 2,5% TASSO FISSO CEDOLA UNICA 08 MESI: 2,25%
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).
SPESE	
Spese per avvisi scadenza	
Spese emissione	
Spese rimb. cedola meno ultima	
Spese rimborso	€ 2,50
Imposta di bollo per contratto e qualsiasi altra imposta o tassa	€ 14,62
Spese per comunicazioni oltre rimborso spese postali	€ 5,00
Spese per ogni atto o intervento relativo a procedure di ammortamento, oltre rimborso spese	0,30 % sull'importo del titolo MINIMO € 20,00 MASSIMO € 100,00
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI	€ 0,00
INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI	€ 10,00

REGOLAMENTO DEL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Art.1 - Il certificato di deposito è rappresentativo di un deposito bancario vincolato ed è regolato dalle seguenti norme e condizioni e, per quanto in esso non specificato dalle norme di legge e dalle disposizioni in materia di deposito a risparmio. Il trasferimento tra soggetti diversi di certificati al portatore per importi complessivamente pari o superiori a 1.000,00 euro, deve essere effettuato per il tramite di Banche e/o altri soggetti autorizzati. Le eventuali infrazioni, che la Banca dovrà segnalare al Ministero competente, sono punite ai sensi del D.lgs. n.231/2007.

Art.2 - Il certificato deve essere emesso nominativo. In conformità all'art.1997 cod. civ., il credito non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la Banca emittente. Il rimborso viene effettuato all'intestatario o al suo rappresentante debitamente legittimato.

Art.3 - La somma depositata è vincolata per il periodo fissato ed indicato dalla Banca sul certificato. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato alla data di emissione; sono altresì esclusi prima della scadenza del vincolo prelievi totali o parziali della somma depositata.

Art.4 - Il versamento e il rimborso sono effettuati in contanti. Il rimborso è effettuato presso la succursale emittente che provvede al ritiro del certificato presentato per l'estinzione.

Art.5 - La Banca si impegna a corrispondere al legittimato, alla scadenza del vincolo, la somma versata nonchè, alle date annotate sul titolo, gli interessi maturati al netto delle ritenute fiscali dovute a norma di legge. Le imposte e tasse presenti e future che per legge dovessero colpire il certificato e/o i relativi interessi sono a carico del legittimato.

Art.6 - Il certificato è remunerato al tasso e alle condizioni indicate nel frontespizio, ovvero nella ricevuta rilasciata nell'ipotesi in cui non si provveda alla sua materiale emissione. E' escluso il rinnovo automatico e successivamente alla scadenza sarà riconosciuto al depositante il tasso di interesse minimo corrisposto per i depositi liberi come da condizioni espresse sui fogli informativi a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico.

Art.7 - In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1951 n. 948 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.8 - Qualora il certificato nominativo sia intestato a più persone di norma è prevista la facoltà per ciascuna di esse di esigere separatamente la restituzione dell'intera somma per capitale e interessi della scadenza del certificato. L'eventuale facoltà congiunta deve risultare da specifico ordine scritto nei confronti della Banca, a firma di tutti i cointestatari, nonchè da annotazioni sul certificato, datata e sottoscritta dall'addetto al servizio.

Art.9 - Nell'ipotesi di certificato nominativo intestato a più persone con facoltà di disposizione disgiunta, esse si

intendono creditori solidali ai sensi di legge; in caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire per interdizione o inabilitazione di una di esse, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente. Analogamente conservano tale diritto, che saranno tenuti ad esercitarlo tutti insieme, gli eredi del cointestatario defunto ovvero il legale rappresentante dell'incapace. La banca potrà esigere, per dare corso alla liquidazione, il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi o legali rappresentanti dell'incapace nell'ipotesi in cui da uno di essi pervenga opposizione alla liquidazione anche solo con lettera raccomandata.

Art.10 – Il certificato è coperto dalla garanzia del Fondo di tutela dei depositanti del Credito Cooperativo.

Art.11 – L'acquisizione a qualunque titolo del certificato comporta l'accettazione delle presenti norme.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è consentito il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca c/o Settore Legale e Contenzioso, viale Bari n.10 – 70011 – Alberobello (BA) - legale@bccalberobello.it.

In caso di mancato accoglimento del reclamo entro 90 giorni, il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giuri Bancario. Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'ufficio reclami e dell'Ombudsman-Giuri Bancario" disponibile presso tutti i locali aperti al pubblico della Banca.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003.

Per ulteriori informazioni inerenti all'Ombudsman-Giuri Bancario e al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Cedola	Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi.
Procedura di ammortamento	Procedimento che consente al titolare del deposito di ottenerne il rimborso in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del certificato.
Spese e commissioni per estinzione rapporto	Importi dovuti dal cliente all'atto del rimborso del deposito.
Zero coupon	Tipologia di titoli che vengono emessi senza cedola ad un valore inferiore al nominale. La differenza fra il valore di emissione ed il valore nominale rappresenta l'interesse che viene quindi corrisposto in un'unica soluzione alla scadenza.